



COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA: STRAORDINARIA

SEDUTA: PUBBLICA

N. 38	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE.
-------	----------	--

L'anno DUEMILASEI il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 19,40 in Decimoputzu nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: SABIUCCIU GIANFRANCO. SABIUCCIU IGNAZIO. CORONA IVO. MOCCI PAOLO. COLLU FERRUCCIO. PIRAS MARTA. ENA WALTER. MARONGIU PATRIZIA. SCANO EMANUELA. BELLU RINALDO. MELONI ALDO. MACCIONI AURELIO. ENA PAOLETTO. MATTA CHRISTIAN. MASU STEFANO. CARIA GAVINO. SCANO ALESSANDRO.

Sono assenti i Sigg. Consiglieri:

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Sergio Ghiani;

Il Sindaco Sig. Sabiucciu Gianfranco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione;

CONSIDERATO che detto regolamento è stato predisposto con il contributo e la disponibilità della minoranza;

SENTITI la relazione del Sindaco e dell'Assessore Meloni A. e l'intervento del consigliere Caria G.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), espresso dal Segretario Comunale;

UNANIME DELIBERA

Di approvare il Regolamento sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
SABIUCCIU

IL SEGRETARIO
GHIANI

Pubblicata per 15 gg. consecutivi con inizio dal 16.11.2006.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Ghiani

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI DECIMOPUTZU

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO
SULLA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

**Approvato con deliberazione n° 36 adottata dal Consiglio Comunale in
seduta del 15.11.2006**

COMUNE DI DECIMOPUTZU

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO

SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

TITOLO 1

NATURA, SCOPI E FUNZIONI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Art. 1 (Oggetto del presente regolamento)

1. Le norme del presente Regolamento costituiscono la disciplina generale per la realizzazione di rapporti afferenti la "sponsorizzazione, relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse di questo Comune di Decimoputzu nei settori e nei campi di intervento di cui al successivo art. 5 e per le finalità indicate nell'art. 4, nell'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza che regolano l'operato della Pubblica Amministrazione.
2. Il presente Regolamento è adottato in sostanziale attuazione delle previsioni recate dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che si pone in tema. Come normativa di principio:rispettando altresì le linee fondanti delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 267/2000 (riguardante l'ordinamento delle autonomie locali), nel decreto legislativo 25 dicembre 1995, n. 77 (concernente il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) e loro successive modificazioni e integrazioni.
3. Segnatamente, a precisazione anche più puntuale di quanto già esplicitato al comma 2 che immediatamente precede, questo Regolamento comunale intende adeguarsi al più spiccato modello di autonomia normativa dell'Ente locale previsto dall'art. 3 del citato D. Lgs. 267/2000 e in base al quale il Comune adotta i propri regolamenti nel rispetto dei meri principi fissati dalla legge e dal proprio Statuto.

Art. 2 (Contratto di sponsorizzazione)

1. Il contratto di sponsorizzazione determina a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro, da un risparmio di spesa nella realizzazione di una iniziativa di pubblico interesse, ovvero da forniture di beni e/o servizi, prestati dallo sponsor a vantaggio del comune di Decimoputzu, le modalità con cui questo Comune si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività.

Art. 3 (Regola comune per l'associazione del nome e del marchio, oltrechè per la forma contrattuale)

1. Le modalità di associazione del nome e del marchio del soggetto "sponsorizzante" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale e alla immagine di pubblica autorità neutrale proprie del Comune di Decimoputzu.
2. L'utilizzazione dello strumento di sponsorizzazione avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto da redarsi in forma scritta.

Art. 4 (Finalità)

1. Il comune di Decimoputzu intende tendenzialmente avvalersi dell'istituto essenzialmente:

- per incentivare e promuovere una più spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'Ente;
- per realizzare maggiori economie di spesa,
- per migliorare la qualità dei servizi prestati.

Art. 5 (Ambito di applicazione)

1. Il Comune di Decimoputzu ricorre, esemplificativamente, a forme di "sponsorizzazione" in relazione:
 - Ad attività culturali di differente tipologia;
 - Ad attività sportive;
 - Ad attività di promozione turistica;
 - Ad attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
 - Ad attività di miglioramento dell'assetto urbano;
 - (residualmente) ad ogni altra attività di rilevante interesse pubblico.

Art. 6 (Vincoli di carattere generale)

1. Tutte le iniziative supportate dalle forme, in senso lato, di sponsorship di cui al precedente art. 5 sottostanno ai seguenti vincoli di buona amministrazione:
 - Sono necessariamente dirette al perseguimento di interessi pubblici;
 - Devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - Devono essere consone e compatibili con l'immagine del Comune di Decimoputzu;
 - Devono produrre risparmi di spesa.

Art. 7. Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni.

1. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
 - ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione, oggetto del presente regolamento, quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale o che esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica.

Art. 8. (Il Comune come sponsee)

1. Con il "Piano esecutivo di gestione", eventualmente integrato in corso d'anno, di cui all'art. 11 del precitato decreto legislativo n. 77/1995, la Giunta comunale autorizza, in via generale, le "attività" del Comune di Decimoputzu per la cui realizzazione è possibile il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazione;
2. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti alle iniziative di cui al comma

che precede sono demandate alla esclusiva competenza del responsabile preposto al settore interessato (o maggiormente interessato), che vi provvede sotto la sua personale responsabilità attraverso appositi atti di determina. Il responsabile soddisfa e garantisce anche le ulteriori incombenze riportate nell'art. 15, che segue.

Art. 9. (Le figure dello sponsor)

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- Qualsiasi persona fisica, purchè in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
- Qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod.civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod.civ.);
- Le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune di Decimoputzu.

Art. 10. (Funzionalizzazione della sponsorizzazione - Casistica)

1. La sponsorizzazione rappresenta strumento tramite il quale questo Comune acquisisce risorse finanziarie e/o strumentali (beni, forniture e servizi) da soggetti terzi, a titolo:
 - Di corrispettivi in denaro e finanziamenti in toto o in quota parte, per la realizzazione di opere e lavori pubblici, la cui esecuzione rimane a carico di questo Comune;
 - Di finanziamento o di diretta fornitura di beni, in toto o in quota parte immediatamente utilizzabili per la realizzazione di attività o progettualità;
 - Di finanziamento comunque, in toto o in quota parte, di iniziative riconducibili ai fini propri di questo Comune;
2. Eccezionalmente la sponsorizzazione potrà anche consistere nella esecuzione di opere e lavori pubblici espletati direttamente o per suo diretto strumento dal soggetto sponsorizzante. In questa evenienza si rende comunque azionabile la scelta del contraente per il tramite di procedure concorrenziali di evidenza pubblica, secondo quanto più dettagliatamente specificato nel successivo Titolo II di questo stesso Regolamento.

Art. 11 (Iniziativa spontanea o per azione di terzi)

1. La sponsorizzazione può avere origine:
 - Ad iniziativa spontanea di questa Amministrazione comunale;
 - Ad iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati nel precedente art. 8 di questo Regolamento.
2. Qualora l'iniziativa si correli alla proposta di soggetti terzi, essa – ferme restando le modalità di scelta del contraente di cui al Titolo II, che segue – deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Comune di Decimoputzu con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative.
3. Il riconoscimento della utilità della proposta di cui al comma 2 che immediatamente precede avviene mediante l'inserimento della stessa nell'apposito P.E.G. ("Piano esecutivo di gestione")

Art. 12 (Sponsorizzazioni plurime)

1. Sono sempre ammesse le sponsorizzazioni plurime di una singola manifestazione o iniziativa.

Art. 13 (Il comune in veste di sponsor)

1. In relazione a particolari manifestazioni od iniziative di segno latamente culturale, inerenti specialmente la promozione e la valorizzazione di attività e di beni sociali e/o culturali, questa Amministrazione comunale può assumere anche la veste di sponsor;
2. In tali evenienze, prima della formale stipula del contratto di sponsorizzazione, l'Amministrazione comunale dovrà verificare che da tale adesione non risulti alterato il suo ruolo e la sua immagine di imparzialità.

TITOLO II

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 14 (Regole generali e comuni)

1. La scelta dell'altro contraente avviene di norma con procedure ad evidenza pubblica – che comunque tengano conto e si adattino alla peculiare atipicità dei rapporti in questione – tese a garantire la parità di trattamento tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di “sponsorizzazione”.
2. E' sempre ammessa la trattativa privata, previa adeguata motivazione, nei casi indicati dall'art. 41 del R.D 23 maggio 1924, n. 827 (di approvazione del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) con specifico riferimento:
 - Alle ipotesi di iniziative che per le sue peculiarità e caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che ove anche si sperimentassero gli incanti o le licitazioni questi andrebbero verosimilmente deserti, o in ogni caso risulterebbero di un improbabile buon esito;
 - Alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;
 - alle ipotesi in cui l'urgenza dell'iniziativa non consenta l'indugio degli incanti o della licitazione;
 - ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure degli incanti e delle licitazioni;
 - alle ipotesi di modico valore economico dell'iniziativa da indicarsi entro il limite di 25 mila EURO
3. Per le iniziative di importo inferiore a 10 mila EURO può sempre procedersi alla trattativa privata diretta con un solo contraente.
4. Anche qualora l'iniziativa della sponsorizzazione muova da privati o da soggetti terzi, il Comune – salve le ipotesi in cui siano da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità ovvero anche di trattativa privata plurima – garantisce adeguate forme di pubblicità e concorrenza al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative.

Art. 15 (La valutazione delle offerte)

1. In tutti i casi in cui i rapporti di sponsorizzazione siano costituiti con procedure ad evidenza pubblica (compresa l'evenienza della trattativa privata plurima), le offerte verranno valutate da una apposita Commissione in base ai criteri indicati nell'avviso pubblico o nella lettera di invito, finalizzate a reperire la disponibilità della sponsorizzazione, da stabilirsi e disciplinarsi sulla base e in relazione alla tipologia dell'intervento.
2. La Commissione giudicatrice è di norma composta da almeno tre membri esperti nominati con decreto del Sindaco su proposta del responsabile preposto al Servizio interno di riferimento.

Art. 16 (Compiti specifici del Responsabile)

1. Sulla base delle previsioni e delle peculiari indicazioni riportate nel P.E.G. (Piano esecutivo di gestione) ovvero di un inserimento aggiuntivo realizzato in corso d'anno, le modalità di scelta del contraente e tutti i contenuti contrattuali, come più in generale l'intera gestione della pratica e del rapporto, si radicano nelle esclusive competenze del Responsabile competente per materia, in applicazione anche dell'art. 107 del citato D.Lgs. 267/2000.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 (Normativa di rinvio)

1. Per quanto non esplicitamente previsto e specificamente stabilito negli articoli che precedono di questo Regolamento si fa formale rinvio alle legge e normative vigenti in materia di regolamentazione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Art. 18 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno utile della pubblicazione.
2. Copia del Regolamento esecutivo verrà consegnata a cura della Segreteria comunale a tutti i Responsabili dei settori e al Revisore dei Conti.